



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

OGGETTO: interdizione delle aree esterne al Molo Bersaglieri per l'istituzione di un'area di sicurezza in occasione della visita istituzionale dell'ambasciatore USA

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e in particolare l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 310 di data 2 dicembre 2025, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;

PRESO ATTO che dal 22 al 24 luglio p.v. sarà presente all'ormeggio 30 del molo Bersaglieri nel Porto Doganale di Trieste lo yacht statunitense dell'Ambasciatore USA, in occasione di una visita istituzionale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare le massime condizioni di ordine e sicurezza pubblica per tutta la durata della permanenza dell'Ambasciatore sul territorio provinciale

VISTA l'ordinanza congiunta AdSPMAO n. 73/2019 CPTS n. 144/2019 che disciplina le aree esterne al molo Bersaglieri in presenza di navi passeggeri;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Trieste con nota prot. 0056822 del 20 luglio 2026 ha richiesto che per motivi di pubblica sicurezza lo spostamento delle navi da crociera previste per quelle giornate all'ormeggio 29 del molo Bersaglieri e quindi non è applicabile l'ordinanza congiunta AdSPMAO n. 73/2019 CPTS n. 144/2019;

CONSIDERATO che durante la permanenza all'ormeggio dello yacht battente bandiera statunitense sono programmati incontri istituzionali a bordo e sono previsti flussi di veicoli e persone connessi allo svolgimento degli stessi, con conseguenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di regolazione della viabilità e degli accessi alle aree demaniali e d'uso portuale interessate;

TENUTO CONTO che per esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di sicurezza, si reputa necessario mantenere sgombre le aree demaniali antistanti la Stazione Marittima indicate nell'allegato alla presente ordinanza;

TENUTO CONTO che l'inizio delle attività propedeutiche per garantire la sicurezza dell'area di ormeggio, consistenti nello sgombero delle aree funzionali possono variare in ragione di circostanze contingenti e non prevedibili;

RITENUTO opportuno prevedere misure di sicurezza analoghe a quelle previste in occasione dell'ormeggio presso il molo Bersaglieri di navi passeggeri ed in particolare di prevedere che, fatti salvi gli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle pubbliche amministrazioni che necessitano di accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni, il divieto di accesso e transito pedonale inizi con le operazioni di delimitazione propedeutiche all'approntamento dell'area in funzione dell'arrivo nave;

SENTITE la Capitaneria di Porto e la Polizia di Frontiera Marittima;

ORDINA

Art. 1 Interdizione dell'area

1. Nelle aree demaniali e d'uso portuale antistanti la Stazione Marittima, indicativamente evidenziate ed individuate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, a partire dal disormeggio della nave da crociera Marella Explorer 2 prevista partire nella serata del 21 luglio 2026 e fino al termine dell'esigenza comunicato dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Trieste sono adottate le seguenti misure:
 - a. divieto d'accesso, transito, fermata e sosta veicolare con spese di rimozione a carico del proprietario;
 - b. sono vietati il transito e/o la presenza di persone a piedi, all'interno degli edifici e/o a bordo di mezzi di trasporto.

Art. 2 Deroghe

1. In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:
 - a) ai veicoli ed al personale della Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. per esigenze lavorative;
 - b) ai mezzi ed al personale delle Autorità e/o Amministrazioni in servizio per la vigilanza sulle attività portuali e/o in servizio di ordine pubblico, e dalle stesse autorizzati;

- c) ai veicoli operativi di servizio ed al personale destinato all'adempimento delle indispensabili operazioni portuali compresi quelli dei servizi tecnico nautici (es. Ormeggiatori);
- d) ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.

Art. 4 validità

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e rimane in vigore fino al termine dell'esigenza, decretato dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Trieste.

Art. 5 pubblicità

1. La presente Ordinanza viene pubblicata nella sezione "Ordinanze" del sito web: <https://portotrieste.albo-pretorio.it>

Art. 6 disposizioni transitorie e finali

1. La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito web di AdSPMAO ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare.
2. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza delle norme in materia di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza.
3. I veicoli non autorizzati in sosta nell'area individuata dalla presente ordinanza verranno rimossi d'autorità e le spese addebitate al proprietario.
4. La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione od ordinanza di pari oggetto precedentemente emanata.

Trieste, li

Il Presidente
(Marco Consalvo)

ALLEGATO – Delimitazione area sottoposta ad interdizione secondo quanto disposto dalla presente ordinanza.

